

***TUMAINI***

***STATUTO***

## CAPITOLO I

*Costituzione, Denominazione, Sede, Durata.*

### Articolo 1

#### COSTITUZIONE E SEDE

È costituita, ai sensi dell'art. 18 della Costituzione della Repubblica Italiana, e in conformità della legge 266/91, l'associazione di volontariato denominata "TUMAINI" che persegue il fine esclusivo della solidarietà sociale, umana, civile, culturale e di ricerca etica.

L'Associazione è una organizzazione non lucrativa di utilità sociale – ONLUS, dal momento che intende iscriversi al registro del volontariato ed utilizzerà in tutte le manifestazioni ufficiali la denominazione: *TUMAINI ONLUS*.

La sede dell'Associazione è in Via Lamma 7, 80054 Gragnano (Napoli) e potrà essere trasferita per semplice decisione del Consiglio Direttivo, da ratificare alla prima assemblea dei soci, il quale potrà anche deliberare l'apertura di sedi periferiche nazionali ed internazionali, dotate o meno di autonomia giuridica o patrimoniale con la stessa procedura.

Tali dipendenze o sedi periferiche utilizzeranno lo stesso nome: TUMAINI, seguito dall'indicazione della località della sede.

L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.

L'Associazione è costituita nel rispetto delle norme della Costituzione Italiana e del Codice Civile e della legislazione vigente.

La durata dell'Associazione è illimitata.

### Articolo 2

#### SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione TUMAINI è un'Associazione che non ha fini di lucro neanche indiretto ed opera esclusivamente per fini di solidarietà sociale.

L'Associazione è apartitica e si atterra ai seguenti principi: assenza di fine di lucro, democraticità della struttura, elettività e gratuità delle cariche sociali, aconfessionalità.

L'Associazione opera in maniera specifica con progetti continuativi ed ha per scopo l'elaborazione, promozione, realizzazione di progetti di solidarietà sociale nei paesi in via di sviluppo.

Lo spirito e la prassi dell'Associazione trovano origine nel rispetto dei principi della Costituzione Italiana che hanno ispirato l'Associazione stessa e si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, culturale e spirituale della persona.

Per perseguire gli scopi sociali l'Associazione in particolare si propone:

- a) contribuire allo sviluppo umano, sociale, culturale ed economico dei contadini, degli artigiani e più in generale dei poveri del Sud del mondo;
- b) contribuire alla rimozione degli ostacoli di ordine economico, politico e sociale che limitano di fatto lo sviluppo dei poveri del Sud del mondo;
- c) far crescere, sia a livello locale che internazionale, un tipo di sviluppo compatibile con le risorse ed i limiti ambientali del pianeta.

d) informare e sensibilizzare i cittadini e le istituzioni, sia pubbliche che private, su un diverso rapporto economico con i Paesi impoveriti del mondo, un rapporto che abbia come presupposti la cooperazione, la solidarietà, la pace ed il rispetto dei tempi e dei modi di sviluppo di questi;

e) salvaguardare i patrimoni sociali, culturali, naturali ed umani delle popolazioni più povere fornendo, se il caso, opportuna assistenza in varie forme;

f) promuovere azioni sociali ed economiche che tendano ad eliminare tutte le forme di sfruttamento attualmente esistenti nel rapporto fra paesi poveri e paesi ricchi;

g) sviluppare nel nostro paese una cultura ed una sensibilità che mirino alla salvaguardia della natura e delle sue risorse, alla difesa della salute e che abbiano come presupposti fondamentali il riciclo ed il riutilizzo delle materie prime e non il loro esasperato consumo.

L'Associazione TUMAINI, inoltre, si propone di:

a) promuovere un mutuo apprezzamento dei valori propri a popoli diversi, per una migliore comprensione e concordia internazionale a favore di una cittadinanza mondiale;

b) farsi carico delle situazioni di sfruttamento e di ingiustizia che dividono il mondo d'oggi per incidere, laddove è possibile, sulle cause che le generano, attraverso un impegno ed una solidarietà concreta da attuarsi sia in Italia che nei Paesi in via di sviluppo;

c) apportare una concreta e cordiale collaborazione alle comunità rurali dei Paesi in via di sviluppo (PVS) ed alle persone in seno ad esse, cooperando con le suddette comunità mediante l'apporto di competenza tecnica dei suoi membri, il loro lavoro personale, la loro esperienza organizzativa e sociale nelle suddette comunità;

d) creare per mezzo del lavoro un sentimento e un rapporto d'amicizia e rispetto, un senso di cooperazione, di responsabilità, di iniziativa, tanto tra le/i volontari/e e le/i cooperanti e la comunità con la quale lavorano, che tra i membri della comunità stessa;

e) promuovere la equità nelle relazioni di genere come fondamento dei nuovi paradigmi dello sviluppo che preveda azioni per il superamento delle disuguaglianze tra uomini e donne. Particolare interesse sarà rivolto alla difesa dei diritti dei bambini, bambine ed adolescenti;

f) promuovere in Europa e nei Paesi in via di sviluppo, iniziative di informazione e di educazione della opinione pubblica, sull'interdipendenza, la solidarietà, l'intercultura, la cooperazione tra i popoli; realizzare corsi di formazione di aggiornamento professionale;

g) Coscienti che uno stile di vita più sostenibile dipende da uno sviluppo in armonia con le altre persone, culture e con la natura, l'Associazione promuove, all'interno delle sue iniziative, la conservazione della natura e la tutela ambientale attraverso: la conservazione della biodiversità delle specie e degli ecosistemi, l'uso sostenibile delle risorse naturali, la lotta all'inquinamento.

Ciò facendo, l'Associazione tende a promuovere, in accordo con la Carta delle Nazioni Unite, nell'ambito della vita e dell'ideale di ciascuna Nazione, il rispetto universale della giustizia, della legge, dei diritti e delle libertà fondamentali, senza distinzione di razza, sesso, età, lingua, religione e contribuisce alla edificazione di un mondo di pace, affinché la Dichiarazione

Universale dei Diritti dell'Uomo e la sua inserzione nella Costituzione dei Paesi indipendenti sia una realtà.

Le attività di cui al comma precedente sono svolte dall'Associazione prevalentemente tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti. L'attività degli aderenti non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Agli aderenti possono solo essere rimborsate dall'Associazione le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dall'Assemblea dei soci. Ogni forma di rapporto economico con l'Associazione derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di socio.

### **Articolo 3**

#### **STRUMENTI**

Per il raggiungimento dei propri scopi l'Associazione promuoverà tutte le iniziative politiche, culturali, e di cooperazione necessarie quali:

1. lo studio e la realizzazione di progetti di cooperazione nei settori della sanità, dell'agricoltura, delle risorse naturali, dei servizi sociali, dell'educazione, della comunicazione e della promozione giovanile, in appoggio ed in collaborazione con tutte le realtà locali;
2. la selezione e la preparazione di volontari per la realizzazione di progetti di volontariato;
3. la preparazione e l'invio di volontari e tecnici per la realizzazione di progetti di sviluppo;
4. l'attuazione di iniziative di sostegno in Italia per il finanziamento di progetti;
5. attività di informazione e di sensibilizzazione svolte in Italia ed all'estero per promuovere l'educazione allo sviluppo ed alla mondialità;
6. attività di mediazione culturale;
7. organizzazione di corsi, concerti, spettacoli, eventi sportivi, feste ed eventi culturali;
8. organizzazione di dibattiti, incontri, conferenze, seminari, mostre ed esposizioni, attività culturali e artistiche per far conoscere la realtà dei paesi del sud del mondo;
9. la promozione del commercio equo e solidale con i paesi di origine;
10. la promozione di viaggi di turismo responsabile, come strumento di conoscenza della realtà dei paesi del sud del mondo;
11. stampare e divulgare materiale di informazione, giornali, bollettini, pubblicazioni, documenti, produrre audiovisivi e tutto quanto concerne gli scopi dell'associazione;
12. curare la diffusione e la vendita di prodotti provenienti dal riciclaggio delle materie prime e tutto il materiale informativo e didattico relativo;
13. far crescere la sensibilità verso i prodotti biologici e facilitarne l'accesso al mercato di questi prodotti.

L'Associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione e cooperazione con altre associazioni, gruppi, istituzioni sia pubbliche che private e di qualsiasi nazionalità, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, purché queste perseguano analoghe finalità o che comunque siano in sintonia con lo spirito dell'associazione. L'Associazione potrà inoltre svolgere qualsiasi altra attività culturale o ricreativa e potrà compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare, per il migliore proseguimento dei propri fini.

### **Articolo 4**

In conformità a questi principi e per rispetto di essi l'Associazione riconosce in particolare a tutti i suoi membri, come a tutte quelle persone con le quali collaborerà, il diritto inalienabile di perseguire il pieno sviluppo della propria personalità secondo le convinzioni della propria coscienza.

## **Articolo 5**

Nello spirito dello statuto, l'Associazione intende stabilire con le autorità nazionali dei paesi in cui opera, con le istituzioni nazionali e internazionali, operanti nello stesso territorio, le organizzazioni sociali, nazionali ed internazionali, una fattiva e franca collaborazione, nel rispetto della sovranità nazionale e secondo i principi della cooperazione internazionale definitivi dalla Carta delle Nazioni Unite.

## **Articolo 6**

L'Associazione ed i suoi soci si impegnano a:

- a) escludere dalle loro attività qualsiasi volontà di imporre ideologie e di promuovere interessi stranieri al Paese in cui operano;
- b) a evitare di imporre alle Comunità con le quali collaborano, tecnologie, forme organizzative, servizi e metodi che non corrispondono al reale bisogno e desiderio degli interessati;
- c) ad esercitare la loro azione senza scopo di lucro.

## CAPITOLO II

*Soci*

### Articolo 7

#### REQUISITI DEI SOCI

Possono far parte dell'Associazione in numero illimitato tutti coloro che si riconoscono nello Statuto ed intendono collaborare per il raggiungimento dello scopo sociale.

Possono chiedere di essere ammessi le persone fisiche mediante inoltramento di domanda scritta al Consiglio Direttivo. Le eventuali reiezioni sono motivate.

All'atto di ammissione gli associati verseranno la quota di associazione che è annualmente stabilita dall'Assemblea su proposta del consiglio direttivo.

Gli associati che non avranno presentato per iscritto le proprie dimissioni entro il 30 Ottobre di ogni anno saranno considerati associati anche per l'anno successivo ed obbligati al versamento della quota annuale di associazione.

Il contributo associativo è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile.

Gli associati che abbiano comunque cessato di appartenere all'Associazione non possono richiedere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione stessa. Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. E' espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

### Articolo 8

I soci accettano all'atto della loro ammissione le norme del presente Statuto. Fanno parte dell'Associazione i soci fondatori, i soci ordinari e i soci onorari ad eccezione dei soci sostenitori.

Tutti i soci, ad eccezione dei soci sostenitori, sono obbligati a pagare la tassa d'iscrizione e la quota sociale, ad esclusione dei soci onorari. Tutti i soci hanno gli stessi diritti e doveri.

**Soci fondatori** sono coloro che hanno firmato l'atto costitutivo dell'associazione e coloro che, operando attivamente per il raggiungimento dello scopo sociale, vengano in seguito inclusi in tale categoria in virtù di delibera del Consiglio Direttivo.

**Soci ordinari** sono coloro che, deliberata la loro ammissione, siano in regola con il pagamento delle quote sociali.

**Soci onorari** sono coloro ai quali il Consiglio Direttivo dell'Associazione riconosce tale qualifica in considerazione di particolari meriti acquisiti nel corso di attività dell'Associazione e le personalità da questi chiamate a far parte dell'Associazione.

**Soci sostenitori** sono coloro i quali condividono i principi descritti nello statuto e si impegnano a sostenere l'Associazione attraverso il pagamento di una quota annuale definita dal Consiglio Direttivo.

### Articolo 9

#### DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

I diritti e i doveri dei soci, ad eccezione dei soci sostenitori, sono:

- a) partecipare all'Assemblea Generale con diritto di voto;
- b) essere eletti alle cariche associative;

- c) impegnarsi al rispetto delle risoluzioni prese dagli organi rappresentativi dell'Associazione secondo le competenze statutarie;
- d) versare la quota associativa annuale decisa dall'assemblea e adempiere agli obblighi statutari;
- e) partecipare alle iniziative promosse dall'Associazione;
- f) contribuire al raggiungimento degli scopi dell'Associazione
- g) non svolgere attività che siano in conflitto con gli interessi e le finalità dell'Associazione.
- h) prestare la loro opera a favore dell'Associazione in modo personale, spontaneo e gratuito

## **Articolo 10**

### **AMMISSIONE E DIMISSIONE DEI SOCI**

1) L'ammissione dei soci avviene su domanda degli interessati.

a) L'accettazione della domanda per l'ammissione dei nuovi soci è deliberata dal Consiglio Direttivo che dovrà esprimere al richiedente il proprio parere in concomitanza con la prima seduta. L'ammissione deve essere comunicata al socio con lettera scritta o posta elettronica.

b) In caso di rifiuto della domanda, il Consiglio Direttivo dovrà comunicarlo al richiedente, a mezzo lettera scritta o posta elettronica.

c) Sull'eventuale reiezione di domande, sempre motivata, si pronuncia anche l'Assemblea.

d) La quota di iscrizione è valida per l'intero anno solare in cui è stata versata.

2) La qualità di socio si perde:

a) per dimissione notificata per iscritto al Consiglio Direttivo;

b) per delibera di esclusione dall'Assemblea per inadempienza degli impegni assunti o per accertati motivi di incompatibilità, per aver contravvenuto alle norme ed agli obblighi del presente statuto e per altri motivi che comportino nocimento dell'Associazione;

c) per ritardato pagamento della quota associativa per oltre due anni.

L'esclusione dei soci è deliberata dal Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Il socio receduto, decaduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

## CAPITOLO III

### *Organi*

#### **Articolo 11**

Tutte le cariche dell'Associazione sono triennali. Le stesse persone possono sempre essere rielette. Le cariche sociali sono gratuite salvo i rimborsi spese previsti all'art.2.

#### **Articolo 12**

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea generale dei soci
- il Consiglio Direttivo
- il presidente.

#### **Articolo 13**

**L'Assemblea generale dei soci** è composta con parità di voto da tutti i soci fondatori, ordinari, ed onorari. L'Assemblea Generale è l'organo deliberante e sovrano dell'Associazione. Essa si riunisce in via ordinaria almeno una volta all'anno su convocazione del Presidente, mediante comunicazione scritta per lettera o per posta elettronica, inviata almeno otto giorni prima della riunione.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, può inoltre essere convocata, per motivate ragioni, ogni qualvolta ne facciano richiesta:

- a) il Consiglio Direttivo a maggioranza di due terzi dei suoi componenti;
- b) un decimo dei soci.

Il socio dispone di un voto in Assemblea Generale. Il socio assente può dare mandato scritto ad un altro socio per rappresentarlo. E' ammessa una sola delega per socio. I soci residenti o operanti all'estero possono esprimere e comunicare il proprio voto simultaneamente all'Assemblea Generale per il rinnovo cariche sociali. L'Assemblea Generale, che può essere convocata in luogo diverso della sede sociale, è legittimamente costituita in sede ordinaria con la metà più uno dei soci presenti o rappresentati.

In seconda convocazione l'Assemblea Generale è valida qualunque sia il numero dei soci presenti.

La seconda convocazione deve svolgersi in un giorno diverso da quello fissato per la prima.

Sia in prima che in seconda convocazione le decisioni sono valide a maggioranza semplice.

L'Assemblea Generale Straordinaria è legittimamente costituita con la presenza dei due terzi dei soci presenti o rappresentati e le decisioni sono valide con due terzi dei voti favorevoli. Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario dell'Associazione o in caso di suo impedimento da persona, nominata dall'Assemblea. I verbali dell'Assemblea saranno redatti dal segretario, e firmati dal Presidente e dal Segretario stesso. Le decisioni prese dall'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, impegnano tutti i soci sia dissenzienti che assenti. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale dei lavori redatto dal segretario e sottoscritto dal Presidente.

## **Articolo 14**

### COMPITI DELL'ASSEMBLEA GENERALE

All'Assemblea Generale spettano i seguenti compiti:

1) in sede ordinaria:

- a) approvare in via definitiva il bilancio d'esercizio entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale;
- b) deliberare sulla relazione politica ed economico-finanziaria presentata dal Consiglio Direttivo;
- c) definire gli indirizzi strategici dell'Associazione;
- d) deliberare su ogni altro argomento sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo;
- e) eleggere i membri del consiglio direttivo.
- f) Pronunciarsi sulle proposte di reiezione di domande di ammissioni e di esclusione avanzate dal consiglio direttivo

2) in sede straordinaria:

- a) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
- b) deliberare sull'eventuale destinazione degli utili o avanzi di gestione in ogni modo denominati, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, qualora ciò sia consentito dalla legge e dal presente Statuto.

## **Articolo 15**

### IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo, nominato dall'Assemblea dei soci fondatori, è composto da tre a cinque membri, a seconda di quanto deliberato dall'Assemblea, eletti tra gli associati.

Qualora durante il mandato venissero a mancare uno o più componenti del Consiglio Direttivo, essi saranno sostituiti dai candidati non eletti con il maggior numero di consensi.

Nel caso i candidati non eletti risultassero insufficienti o inesistenti, il Consiglio Direttivo coopterà altri componenti in sostituzione dei consiglieri mancanti. I consiglieri cooptati, la cui nomina verrà ratificata in occasione della prima Assemblea dei soci, dureranno in carica fino alla scadenza naturale del Consiglio Direttivo.

## **Articolo 16**

Il Consiglio Direttivo è eletto per la durata di tre anni e comunque fino all'Assemblea dei soci per il rinnovo delle cariche. I suoi membri sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che questi lo riterrà opportuno, oppure quando ne viene fatta domanda da un numero di consiglieri pari ad un terzo dei consiglieri in carica, mediante lettera, telegramma, posta elettronica o fax inviato almeno otto giorni prima della data della riunione o, in caso di urgenza, almeno tre giorni prima della stessa data. Le riunioni sono presiedute dal Presidente o in un sua assenza, dal Vice Presidente o dal Consigliere più anziano. Le riunioni sono valide quando interviene la maggioranza assoluta dei consiglieri in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

## Articolo 17

Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, ad eccezione di quelli che la legge o lo Statuto riservano all'Assemblea Generale.

In particolare il Consiglio Direttivo procede:

- a) alla redazione del bilancio annuale consuntivo e di quello preventivo del successivo esercizio, sottoponendoli all'esame e all'approvazione dell'Assemblea Generale dei soci all'uopo convocata;
- b) alla convocazione dell'Assemblea Generale dei soci, ogni qual volta debbano sottoporsi decisioni al suo esame ed alla sua approvazione;
- c) all'ammissione di nuovi soci;
- d) alla eventuale dichiarazione di morosità dei soci;
- e) alla compilazione del regolamento da proporre all'assemblea dei soci per il funzionamento dell'associazione e la cui osservanza è obbligatoria per tutti i soci;
- f) alla programmazione di tutte le attività annuali da svolgere;
- g) all'assunzione di impegni di collaborazione con altri enti che abbiano finalità analoghe, stabilendone oneri e condizioni;
- h) all'eventuale affiliazione ad associazioni di carattere nazionale aventi scopi affini o collegati al proprio
- i) a proporre all'assemblea la quota annuale di adesione all'Associazione
- j) alla nomina di Coordinatori d'Area che hanno il compito di gestire le attività dell'Associazione nei Pvs.

Per tutti tali fini il Consiglio sarà convocato più volte all'anno dal Presidente, con riguardo alla necessità delle relative delibere.

## Articolo 18

Il Consiglio Direttivo nomina nel suo seno:

- 1) un Presidente
- 2) un Vicepresidente – tesoriere
- 3) un Vicepresidente aggiunto
- 4) un segretario
- 5) un vicesegretario.

Al **Presidente** competono la rappresentanza e la firma dell'Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio. Egli ha facoltà di delegare la sua firma ad altri componenti del Consiglio con conferimento di regolare procura. Il Presidente cura l'esecuzione degli atti deliberati dalle Assemblee e del Consiglio; e nei casi di urgenza, può esercitare tutti i poteri che competono al Consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione. Egli può inoltre esercitare tutti i poteri inerenti alla funzione di tesoriere affidati, secondo il presente Statuto ad un Vicepresidente ad hoc. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea dei soci; convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo.

Il **Vicepresidente – tesoriere** svolge tutte le funzioni a lui delegate dal Consiglio Direttivo, tiene l'amministrazione del fondo comune e ne risponde al Consiglio Direttivo. Egli può senza limitazione effettuare operazioni di deposito o di prelievo in conti bancari o postali a nome dell'Associazione, col potere di dare e ricevere quietanze liberatorie, con esonero di qualsiasi responsabilità per la banca o ufficio postale interessato. Il

Vicepresidente – tesoriere, inoltre, svolge le funzioni del Presidente ogni qual volta questi sia temporaneamente impossibilitato a svolgere personalmente la propria attività.

Il **Vicepresidente aggiunto** svolge le funzioni del Vicepresidente – tesoriere ogni qual volta questi sia temporaneamente impossibilitato a svolgere personalmente la propria attività e gli subentra ex iure in caso di impedimento permanente, di dimissioni o di esclusione, per le cause previste, deliberata dal Consiglio Direttivo.

Il **Segretario** dà esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e, su richiesta del Vicepresidente – tesoriere, provvede alla riscossione e ai pagamenti da effettuarsi.

Il **Vicesegretario** svolge le funzioni del segretario ogni qual volta questi sia temporaneamente impossibilitato a svolgere personalmente la propria attività e gli subentra ex iure in caso di impedimento permanente, di dimissioni o di esclusione, per le cause previste, deliberata dal Consiglio Direttivo.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente ed in sua assenza dal Vicepresidente – tesoriere.

Dalle riunioni del Consiglio verrà redatto su apposito libro il relativo verbale che verrà sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

## CAPITOLO IV

### *Equipe di progetto e Coordinamento d'Area*

#### **Articolo 19**

L'equipe di ogni progetto è formata dalle/dai volontari/e, dalle/dai cooperanti e dal personale locale. Tra questi, il Capo Progetto è il responsabile del singolo progetto e viene nominato dal Consiglio Direttivo.

#### **Articolo 20**

L'Equipe in azione nei paesi e i soci locali possono riunirsi per elaborare proposte da sottoporre al Consiglio Direttivo.

#### **Articolo 21**

L'Associazione costituisce all'interno delle aree geografiche dove il proprio intervento è più rilevante la struttura di coordinamento d'area. La scelta di istituire i Coordinamenti d'Area e la nomina del Coordinatore in loco compete al Consiglio Direttivo. Il coordinatore d'Area rappresenta, su delega, l'Associazione verso le istituzioni pubbliche e private nell'area di intervento. Inoltre egli coordina e controlla tutte le attività di TUMAINI nell'area di pertinenza.

#### **Articolo 22**

I/Le volontari/e, i/le cooperanti dovranno avere una specifica preparazione ed operare nei PVS in coerenza con le finalità dell'Associazione.

## CAPITOLO V

### *Risorse Economiche ed Esercizi Sociali*

#### **Articolo 23**

L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

- a) contributi degli aderenti;
- b) contributi privati
- c) contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- d) donazioni e lasciti testamentari;
- e) rimborsi derivanti da convenzioni;
- f) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

Il patrimonio sociale indivisibile è costituito da:

- beni mobili ed immobili;
- donazioni, lasciti o successioni;

Anche nel corso della vita dell'Associazione i singoli associati non possono chiedere la divisione delle risorse comuni.

#### **Articolo 24**

L'Associazione si impegna a garantire ai sostenitori e donatori che l'uso delle risorse da loro messe a disposizione sarà finalizzato allo scopo per cui la donazione viene fatta. Ai sostenitori e donatori vengono garantiti i diritti alla informazione, alla trasparenza ed alla riservatezza sull'uso dei loro dati personali. I fondi dell'Associazione non potranno essere investiti in forme che prevedano la corresponsione di un interesse.

#### **Articolo 25**

##### ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio sociale decorre dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno. Entro quattro mesi dalla fine di ogni esercizio verranno predisposti dal Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo e quello preventivo.

#### **Articolo 26**

Eventuali utili o avanzi di gestione saranno destinati dal Consiglio Direttivo ad iniziative per il raggiungimento degli scopi associativi. I proventi delle attività, gli utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'organizzazione salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti per legge, e pertanto saranno portati a nuovo, capitalizzati e utilizzati per lo svolgimento delle attività istituzionali ed il raggiungimento dei fini perseguiti dalla Associazione.

## **CAPITOLO VI**

### *Norme Finali*

#### **Articolo 27**

##### **SCIoglimento**

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea dei Soci con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno tre quarti dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe.

In caso di scioglimento il patrimonio dell'Associazione non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'Assemblea, sarà interamente devoluto ad altra organizzazione di volontariato operante in analogo settore.

#### **Articolo 28**

##### **MODIFICA STATUTO**

Il presente Statuto può essere modificato dall'Assemblea dei soci, costituita dalla presenza dei due terzi dei soci in regola con il versamento della quota associativa e delibera con i voti favorevoli dei due terzi dei soci presenti o rappresentati.

#### **Articolo 29**

##### **ESENZIONE**

Il presente atto costitutivo e statuto è esente dall'imposta di bollo e di registro ai sensi dell'art.8 della legge 266/91 in quanto l'associazione intende iscriversi al registro del volontariato.

#### **Articolo 30**

##### **CLAUSOLA COMPROMISSORIA**

Tutte le controversie insorgenti tra l'Associazione ed i soci medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza di un Collegio Arbitrale composto da tre arbitri, due dei quali nominati dalle parti, ed il terzo con funzioni di Presidente, dagli arbitri così designati o, in difetto, dal Presidente del Tribunale di appartenenza territoriale.

La parte che vorrà sottoporre la questione al collegio Arbitrale dovrà comunicarlo all'altra con lettera raccomandata da inviarsi entro il termine perentorio di 20 giorni dalla data dell'evento originante la controversia, ovvero dalla data in cui la parte che ritiene di aver subito il pregiudizio ne sia venuta a conoscenza, indicando pure il nominativo del proprio arbitro.

L'altra parte dovrà nominare il proprio arbitro entro il successivo termine perentorio di 20 giorni dal ricevimento della raccomandata di cui al precedente punto ed in difetto l'arbitro sarà nominato, su richiesta della parte che ha promosso l'arbitrato, dal Presidente del Tribunale di appartenenza territoriale. L'arbitrato avrà sede in X ed il Collegio giudicherà ed adotterà il lodo con la massima libertà di forma dovendosi considerare ad ogni effetto, come irrituale

#### **Articolo 31**

Per quanto non contenuto nel presente Statuto, valgono le norme ed i principi del codice civile, nonché quanto previsto dalla legge 266/91 e le altre leggi dello Stato in quanto applicabili.